

Gazzetta ufficiale

C 320

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
6 novembre 2013

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 320/01	Tassi di cambio dell'euro	1
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 320/02	Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 320/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7076 — Apax Partners/Rhiag) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
---------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 novembre 2013

(2013/C 320/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3494	AUD	dollari australiani	1,4157
JPY	yen giapponesi	132,59	CAD	dollari canadesi	1,4073
DKK	corone danesi	7,4583	HKD	dollari di Hong Kong	10,4600
GBP	sterline inglesi	0,84030	NZD	dollari neozelandesi	1,6192
SEK	corone svedesi	8,7940	SGD	dollari di Singapore	1,6745
CHF	franchi svizzeri	1,2297	KRW	won sudcoreani	1 431,71
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,8124
NOK	corone norvegesi	8,0520	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2281
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6223
CZK	corone ceche	25,833	IDR	rupia indonesiana	15 321,19
HUF	fiorini ungheresi	297,00	MYR	ringgit malese	4,2819
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	58,374
LVL	lats lettoni	0,7025	RUB	rublo russo	43,6960
PLN	zloty polacchi	4,1802	THB	baht thailandese	42,155
RON	leu rumeni	4,4418	BRL	real brasiliano	3,0614
TRY	lire turche	2,7332	MXN	peso messicano	17,6326
			INR	rupia indiana	83,4110

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 320/02)

Annuncio della 28ª tornata di concessione, da parte del regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Ministero dell'energia e dei cambiamenti climatici

Legge petrolifera del 1998 (*The Petroleum Act 1998*)

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1. Il Ministro dell'energia e dei cambiamenti climatici (*Secretary of State for Energy and Climate Change*) invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale britannica.

2. Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe della superficie interessata dal presente invito nonché le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito web gov.uk (cfr. di seguito).

3. Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni degli *Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995* (S.I. 1995, n. 1434) e in funzione della costante necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e di gas del Regno Unito, tenendo in debito conto gli aspetti ambientali.

Domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera» (ivi compresa la Scozia occidentale)

4. Le domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera» (sia per la Scozia occidentale che per altre aree) saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) la sostenibilità finanziaria e la capacità finanziaria del richiedente per realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area situata nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda;

b) la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nel periodo iniziale, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda;

c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per completare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda;

d) se il candidato è o è stato titolare di una licenza rilasciata nell'ambito del *Petroleum Act 1998* o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal candidato nel corso delle attività svolte nell'ambito di tale licenza.

5. L'operatore proposto all'interno di ciascun gruppo di richiedenti (comprese le imprese che presentano domanda a titolo individuale) deve presentare una dichiarazione che attesti la politica generale in materia ambientale da esso perseguita ai fini della realizzazione delle attività in mare oggetto di un'autorizzazione.

6. Per quanto riguarda le domande di «licenze tradizionali» e di «licenze frontiera», il Ministro le concederà solo se è disposto ad approvare nel contempo la scelta dell'operatore effettuata dal richiedente. Prima di approvare un operatore, il Ministro deve avere la certezza che il soggetto proposto abbia la competenza per pianificare e gestire le operazioni di perforazione, sotto il profilo dell'organico, dell'esperienza, delle competenze e della formazione del personale di cui dispone, delle procedure e metodologie proposte, dell'organizzazione della sua struttura di management, delle interfacce con gli appaltatori e della strategia aziendale generale. Nell'esame dell'operatore proposto, il Ministro terrà conto sia delle nuove informazioni contenute nella domanda sia dell'esperienza del soggetto scelto in qualità di operatore, nel Regno Unito e all'estero.

Domande di «licenze di promozione»

7. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) la sostenibilità finanziaria del richiedente;
- b) la capacità tecnica del richiedente di realizzare le attività autorizzate nell'ambito della licenza nei primi due anni, ivi compresa la determinazione del potenziale di produzione di idrocarburi nel blocco o nei blocchi oggetto della domanda. La capacità tecnica sarà valutata in parte sulla base della qualità dell'analisi effettuata del o dei blocchi oggetto della domanda;
- c) la qualità dell'approccio del richiedente per reperire le risorse finanziarie e tecniche supplementari che potrebbero risultare necessarie per completare la parte essenziale del programma di lavoro del secondo biennio del periodo iniziale;
- d) se il candidato è o è stato titolare di una licenza rilasciata nell'ambito del *Petroleum Act 1998* o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal candidato nel corso delle attività svolte nell'ambito di tale licenza.

8. Le licenze di promozione scadono dopo due anni qualora il licenziatario non abbia dimostrato al DECC la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a compimento il programma di lavoro del periodo iniziale, il che comprende l'impegno fermo di perforare almeno un pozzo o di portare a compimento un'attività sostanziale riconosciuta come equivalente. Il programma di lavoro del periodo iniziale deve essere portato a termine entro quattro anni.

Orientamenti

9. Per ulteriori informazioni in merito a quanto precede cfr. il sito web «gov.uk»: <https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds>

Assegnazione delle licenze

10. Nel caso non sia prevista una valutazione ambientale in relazione ad un determinato blocco (cfr. punto 13 qui di seguito), quando il Ministro decide di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l'offerta ha luogo entro dodici mesi dalla data del presente avviso.

11. Il Ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai richiedenti in relazione alla loro domanda.

Valutazione ambientale

12. Il Ministro ha svolto una valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell'offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito web «offshore energy SEA» del ministero:

<https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process>

13. Le licenze da rilasciare in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva «habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

- a) sia accertata la probabilità che le attività oggetto della licenza non avranno un impatto significativo sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS); oppure se
- b) da un'adeguata valutazione si possa accertare che non vi saranno effetti negativi sulle suddette ZSC e ZPS; oppure
- c) qualora sulla base della valutazione si ritenga che le attività possano provocare effetti nocivi a condizione che:
 - i) sussistano ragioni imperative di rilevante interesse pubblico per concedere la licenza;
 - ii) vengano adottate adeguate misure compensative; e
 - iii) non esistano soluzioni alternative.

14. Amministrazione responsabile del rilascio delle licenze: Energy Development Unit (EDU), Department of Energy and Climate Change, 3 Whitehall Place, London SW1A 2AW, United Kingdom (tel. +44 03000686042, fax: +44 003000685129).

Sito web «gov.uk»: <https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.7076 — Apax Partners/Rhiag)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 320/03)

1. In data 25 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Apax Partners LLP («Apax Partners», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Rhiag-Inter Auto Parts Italia SpA («Rhiag», Italia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Apax Partners: opera nella gestione di investimenti e nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti per fondi di private equity che investono in diversi settori industriali,
- Rhiag: opera nel commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio per autoveicoli, principalmente in Italia ma anche nella Repubblica ceca, nella Repubblica slovacca, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, in Svizzera e in Ucraina.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7076 — Apax Partners/Rhiag, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT